



COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

AREA SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORT

SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA' ECONOMICHE

ID 10015278

ORDINANZA TL N. 633/2019

DISCIPLINA DEGLI ACCESSI DA PARTE DI MEZZI MOTORIZZATI
NELL'ARENILE DEMANIALE DELLA LOCALITA' DI MARINA DI
RAVENNA E PUNTA MARINA TERME
STAGIONE BALNEARE ESTIVA

IL SINDACO

PRESO ATTO che la Regione Emilia-Romagna ha provveduto con l'Ordinanza Balneare n. 1/2019 del 08 marzo 2019 a disciplinare l'esercizio delle attività balneari e l'uso del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale nell'ambito del litorale marittimo di competenza;

CONSIDERATO che l'Ordinanza balneare regionale per l'anno 2019 ha stabilito all'art. 4, comma 1, lettera g), il divieto di transito e sosta con qualsiasi veicolo ad eccezione dei veicoli a braccia, dei velocipedi, dei mezzi destinati al servizio di polizia e di soccorso, dei mezzi per la pulizia delle spiagge e di manutenzione pubblica inclusi i mezzi di ditte/imprese convenzionate con il Comune per l'esercizio di tali attività di pubblico interesse.....*omissis*. E' fatto salvo quanto diversamente disposto con apposita ordinanza comunale;

CONSIDERATO altresì che tale divieto, esteso sull'intero territorio del demanio marittimo, è soprattutto finalizzato alla necessità di salvaguardare l'arenile da un uso improprio e non conciliabile con la natura del bene stesso e dalla esigenza di tutelarne le originarie caratteristiche ambientali e morfologiche;

ATTESO che l'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019, all'art. 9 prevede che fino all'emanazione di successiva Ordinanza sono vigenti le prescrizioni e divieti di cui all'art. 3, art. 4 comma 1, lett. f), g), m), n), o) e comma 2, art. 5, lett. A) comma 6 e lett. B) commi 6 e 8;

CONSIDERATO che nella località di Marina di Ravenna, in un'ampia zona demaniale indicativamente ricompresa fra lo stabilimento balneare Waimea e lo stabilimento balneare Ai Tamerici, gli stradelli di raccordo e la stessa zona retrodunale presentano caratteristiche ambientali e paesaggistiche da tutelare e valorizzare e che nel tempo è altresì emerso un evidente disagio provocato da un utilizzo scorretto ed improprio delle suddette aree in quanto interessate da reiterate occupazioni abusive da parte di mezzi che, oltre ad essere irrispettose delle regole, hanno posto in essere problematiche legate alla sicurezza;

CONSIDERATO che nella località di Punta Marina Terme, in una zona demaniale ricompresa fra lo stabilimento balneare Ruvido e lo stabilimento balneare Miramare, e da questi allo stabilimento balneare Chaplyn, nonché gli stradelli di raccordo e la stessa zona retrodunale presentano caratteristiche ambientali e paesaggistiche da tutelare e valorizzare e che anche in questa località, come a Marina di Ravenna, è emersa la problematica causata da un uso improprio delle predette aree, interessate spesso da reiterate occupazioni abusive da parte di mezzi che, violando i divieti comunque esistenti, causano criticità alla civile ed ordinata fruibilità dell'area;

VISTO che, nella stesse località, la notevole affluenza di turisti e di residenti e le particolari caratteristiche morfologiche degli stradelli di raccordo e della stessa zona retrodunale rendono necessaria l'emanazione di un'apposita disciplina, in grado, da un lato, di rendere agevole il passaggio di pedoni e dei mezzi di servizio e/o di soccorso per evitare intralci e rischi per il corretto utilizzo della zona e la salute di eventuali soggetti bisognevoli di cure e, dall'altro, di salvaguardare il decoro urbano ed ambientale e lo stato originario dei luoghi;

ATTESO che, in relazione alle suddette problematiche, nel corso delle stagioni precedenti sono stati emanati nella località di Marina di Ravenna e Punta Marina Terme i relativi provvedimenti, con i quali sono stati regolamentati l'accesso e la sosta dei mezzi motorizzati nelle aree del demanio marittimo concessionate, e, in particolare nella località di Marina di Ravenna nella zona ricompresa tra gli stabilimenti balneari **Waimea** e **Ai Tamerici**, e nella località di Punta Marina Terme nella zona ricompresa tra gli stabilimenti balneari **Ruvido** e lo stabilimento balneare **Miramare**, e da questi allo stabilimento balneare **Chaplyn**;

CONSIDERATO che tali provvedimenti sono riusciti nell'intento di contenere ed evitare intralci al passaggio e al transito di persone e cose e rischi derivanti da occupazioni abusive ed indiscriminate ed altresì di scongiurare possibili danni ambientali, in un ambito nel quale è comunque vigente un divieto di occupazione pregresso e generalizzato;

VALUTATO, pertanto, in relazione ai prevalenti effetti positivi che ne sono di fatto conseguiti, di prevedere nella località di marina di Ravenna e Punta Marina Terme la regolamentazione dell'accesso e della sosta dei mezzi motorizzati nelle aree del demanio marittimo espressamente concessionate;

RAVVISATA comunque l'opportunità di consentire ai concessionari degli stabilimenti balneari la fruizione di un ampliamento stagionale dell'area in concessione adiacente lo stabilimento, qualora sia compatibile con la disponibilità dei luoghi, per garantire ai clienti un servizio aggiuntivo adeguato alle loro esigenze, nonché per la sosta dei mezzi impegnati nella fornitura dei beni utilizzati per lo svolgimento delle attività degli stabilimenti balneari;

ATTESO che tale disposizione riveste carattere di pubblica utilità, poiché migliora e facilita l'uso degli accessi all'arenile demaniale, consentendo altresì di elevare gli standard di sicurezza anche per gli aspetti legati all'ordinata e civile fruibilità della zona;

DATO ATTO che per stagione balneare "estiva" si intende il periodo della stagione come disciplinato annualmente con Ordinanza Balneare dalla Regione Emilia-Romagna ovvero compresa tra il sabato precedente la celebrazione della Pasqua e l'ultima domenica di ottobre;

INFORMATE le Associazioni di categoria più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi;

VISTA la legge Regionale 31 Maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale";

VISTA la delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 Marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. R. 9/02" ed in particolare il Paragrafo 3.1.1.;

VISTA la Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1999, n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 Giugno 1999, n. 205";

VISTA la Legge 8 Luglio 2003, n. 172 recante " Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";

VISTO il Codice della Navigazione, s.m.i., con particolare riferimento all' art. 1161;

VISTO l' art. 4, comma 1) lett. g) dell' Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019 del 08 marzo 2019;

VISTA l'Ordinanza Integrativa TL. 546/2019 del 16/04/2019 emanata dal Comune di Ravenna;

Tutto ciò premesso

DISPONE

di regolamentare, nella località di Marina di Ravenna limitatamente ai tratti ricompresi fra lo stabilimento balneare WAIMEA e lo stabilimento balneare AI TAMERICI e nella località di Punta Marina Terme, limitatamente nei tratti ricompresi fra lo stabilimento balneare RUVIDO" e lo stabilimento balneare MIRAMARE, e dallo stesso fino allo stabilimento balneare CHAPLYN, la sosta e gli accessi dei mezzi motorizzati come segue:

- 1. La sosta e l'accesso di mezzi motorizzati nell'ambito del demanio marittimo, e precisamente nella località di MARINA DI RAVENNA nel tratto ricompreso fra lo stradello posto in prossimità dello stabilimento balneare WAIMEA e fino alla stabilimento balneare AI TAMERICI, e in località PUNTA MARINA TERME fra lo stradello posto in prossimità dello stabilimento balneare RUVIDO e fino alla stabilimento balneare MIRAMARE, e dallo stesso fino allo stabilimento balneare CHAPLYN, sono consentiti nel periodo che intercorre dal secondo fine settimana (sabato e domenica) di MAGGIO a tutto l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di OTTOBRE, solo ed esclusivamente nelle **specifiche aree**, retrostanti gli stabilimenti balneari, autorizzate ai titolari delle concessioni demaniali marittime **come ampliamenti stagionali destinati allo stazionamento (sosta) dei mezzi motorizzati;****

2. I concessionari delle aree concessionate devono riservare un posto auto per disabili opportunamente segnalato, delimitato con dimensioni minime larghezza ml. 3,20 profondità ml. 5,00, posizionato nelle immediate vicinanze dell'accesso allo stabilimento balneare. Tale posto auto deve essere segnalato, a cura e spese del concessionario, con apposito cartello in conformità al C.d.S. e suo regolamento di esecuzione; Il veicolo all'interno del posto auto per disabili deve esporre in modo chiaro e ben visibile l'autorizzazione per disabili; E' consentito "adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché possa **garantire l'esigenza di disciplinare e controllare gli accessi**" ed in particolare: **destinare le aree ad uso parcheggio ai fruitori dei rispettivi stabilimenti balneari**, e delimitare l'area ad uso parcheggio, a cura e spese del concessionario, esclusivamente con paletti in legno di colore verde e corde di facile rimozione; utilizzare proprio personale con funzione di disciplinare e facilitare il parcheggio, a titolo gratuito per i fruitori; L'area adibita a parcheggio pubblico deve essere identificata con apposito cartello, di forma e dimensioni come da allegato, riportante " Area in concessione bagno _____ concessione N° _____/anno rilasciata dal Comune di Ravenna; Alla scadenza della concessione, dovrà essere rimosso quanto installato e rimesso in pristino stato Il P.D.M.. **E' fatto divieto di apportare modifiche allo stato dei luoghi anche con l'installazione di manufatti, recinzioni, delimitazioni escluse quelle consentite, riporto di materiali di qualsiasi natura e/o consistenza**; E' escluso da tale divieto il posizionamento, esclusivamente all'interno del posto auto per disabili, a cura e a spese del concessionario, di pedane di raccordo al proprio stabilimento balneare, come previsto dall'art. 5 lettera A) comma 6 della Vigente Ordinanza Balneare emanata dalla Regione Emilia Romagna; I concessionari saranno direttamente responsabili dell'esatto adempimento della presente disposizione.
3. E' sempre consentito l'accesso dei mezzi motorizzati per la consegna delle forniture agli stabilimenti balneari ed alle altre attività economiche, nonché la relativa sosta temporanea necessaria per le operazioni di rifornimento, **purchè venga mantenuta la fascia di libero transito degli stradelli di almeno ml 4 e comunque in modo tale da non arrecare ostacolo al passaggio dei mezzi e dei pedoni**;
4. **L'accesso, così come previsto e disciplinato**, dei mezzi motorizzati alle aree del demanio marittimo, **è consentito** attraverso gli stradelli retrodunali adiacenti gli stabilimenti balneari **esclusivamente per raggiungere le suddette aree per la sosta dei mezzi medesimi e per consentire il percorso che da queste conduce alla prima uscita prevista lungo il medesimo per fuoriuscire dal demanio marittimo.**

DISPONE ALTRESI'

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si configurano quali occupazioni abusive di spazio demaniale marittimo con veicoli, sanzionabili, se il fatto non costituisce reato, ai sensi dell'art. 1161, comma 2°, del Codice della Navigazione e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero applicando a seconda dei casi le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'Art. 1164 del Codice della Navigazione , commi 1 e 2 e successive modificazioni ed integrazioni:

- **comma 1°: pagamento di una somma da 1.032,00 Euro a 3.098,00 Euro;**
- **comma 2°: pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro.**

Si precisa inoltre che la sanzione pecuniaria di cui al 2° comma dell'Art.1164 del Codice della Navigazione si applicherà a fronte dell'accertata violazione di divieti fissati con Ordinanza dalla Pubblica Autorità in materia di uso del demanio Marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, mentre la sanzione prevista al 1° comma dell'Art.1164 del Codice della Navigazione sarà irrogata negli altri casi.

I proventi al Comune di Ravenna.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Ravenna, 2 maggio 2019

II SINDACO

Michele de Pascale

documento firmato digitalmente